



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Catania

**COMMISSIONE DI STUDIO IMPOSTE DIRETTE**

**QUADERNO**

**A cura di Fabio Napoli e Davide Sapienza**

**VISTO DI CONFORMITA' IMPOSTE DIRETTE**

**OTTOBRE 2014**

## **PREMESSA**

L'art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), ha esteso l'**obbligo di apposizione del visto di conformità** di cui all'art. 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 **alle compensazioni in F24 dei crediti concernenti le imposte sui redditi, le relative addizionali, le ritenute alla fonte** di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, **le imposte sostitutive delle imposte sul reddito e l'imposta regionale sulle attività produttive, qualora gli importi siano superiori ad euro 15.000 annui.**

Il presente lavoro, alla luce dei recenti chiarimenti avuti con l'emanazione della C.M. n. 28/E del 25 settembre 2014, intende sistematizzare l'argomento anche riprendendo condizioni e adempimenti preliminari che il professionista deve porre in essere per avere tutte le "carte in regola" all'atto dell'apposizione del visto.

## **SOGGETTI LEGITTIMATI AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA'**

Trattasi dei medesimi soggetti abilitati al rilascio del visto ai fini IVA e pertanto:

1. Dottori commercialisti ed esperti contabili;
2. Consulenti del lavoro;
3. Periti/Esperti Tributarî iscritti – alla data del 30.09.1993 – nei relativi ruoli tenuti presso la C.C.I.A.A. in possesso della laurea in giurisprudenza o economia (o equipollenti) ovvero del diploma di ragioneria;
4. Responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF-imprese o di un CAF-dipendenti (quest'ultimo limitatamente alle dichiarazioni dei soggetti nei cui confronti è già prestata l'assistenza fiscale).

Per le società sottoposte al controllo contabile ex art. 2409-bis del c.c. il visto può essere sostituito con l'ulteriore sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto che esercita il citato controllo (da un punto di vista pratico occorrerà barrare il crocino "Attestazione" presente nel frontespizio del relativo Modello Unico).

## **ADEMPIMENTI PRELIMINARI A CARICO DEI PROFESSIONISTI**

I soggetti di cui al precedente paragrafo dovranno consegnare a mano o tramite raccomandata A/R o tramite PEC alla competente DRE una comunicazione preventiva (in carta libera) contenente i seguenti dati:

- Dati anagrafici, requisiti professionali, codice fiscale e partita iva;
- Domicilio e luoghi di esercizio della professione;

In caso di studio associato la comunicazione dovrà riportare la denominazione, il codice fiscale e la sede dello stesso nonché i dati di tutti gli associati, nonostante il visto venga rilasciato sempre dal singolo professionista e mai dall'associazione professionale. Il singolo professionista potrà utilizzare l'abilitazione telematica dell'associazione purché la metà dei soggetti siano intermediari (vedi apposito paragrafo).

In caso di società di servizi utilizzate dal professionista per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, dovranno essere riportate la ragione sociale, le generalità dei soci, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale Collegio sindacale.

Eventuali variazioni dei suddetti dati dovranno essere comunicate entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.

Documenti da allegare alla comunicazione preventiva:

1. Copia della polizza assicurativa (vedi apposito paragrafo);

2. Dichiarazione di insussistenza di provvedimenti di sospensione dall'ordine professionale di appartenenza;
3. Dichiarazione di sussistenza di tutta una serie di requisiti previsti dal Decreto n. 164/1999:
  - i) Non aver riportato condanne, anche non definitive, per reati finanziari (art. 8, comma 1 lett. A)); si precisa come i reati finanziari ricomprendono anche quelli tributari (R.M. n. 73/E del 13.07.2010) oltre che quelli di bancarotta fraudolenta;
  - ii) Non avere procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari (art. 8, comma 1, lett. B));
  - iii) Non avere commesso violazioni gravi e ripetute in materia tributaria e contributiva (art. 8, comma 1, lett. C));
  - iv) Non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali e comunali (art. 8, comma 1, lett. D));
  - v) Non aver fatto parte di società per le quali, nei cinque anni precedenti, è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 39, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale (art. 8, comma 1, lett. D-bis));

Tali dichiarazioni devono essere rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e alle stesse va pertanto allegata una copia di un documento di identità.

I modelli per la predisposizione tanto della comunicazione quanto delle dichiarazioni sostitutive sono reperibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e sono stati allegati in calce al presente lavoro.

Il professionista potrà rilasciare il visto sin dalla data di presentazione della comunicazione. La DRE competente verificherà l'esistenza di tutti i requisiti ed, eventualmente, richiederà chiarimenti e/o integrazioni.

La C.M. n. 28/E del 25 settembre 2014 ha poi chiarito che – chi avesse già comunicato alla DRE competente di voler apporre il visto di conformità – qualora intendesse svolgere medesima prestazione in relazione ai crediti per imposte dirette e ritenute non dovrà effettuare alcuna ulteriore comunicazione ai sensi dell'art. 21 del D.M. 164/1999.

Unico accorgimento sarà quello di verificare se la polizza allegata alla precedente comunicazione fosse limitata, per esempio, all'apposizione del visto di conformità ai fini iva. In tale ultimo caso, il professionista in questione si dovrà solo preoccupare di allegare l'integrazione della polizza a suo tempo sottoscritta.

### **ABILITAZIONE ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI E PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE E SCRITTURE CONTABILI**

Il professionista che intende apporre il visto deve:

1. essere abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (art. 3, comma 3, D.P.R. 322/1998);
2. predisporre le scritture contabili e la dichiarazione (art. 23, comma 1, D.M. n. 164/1999).

Con riferimento al primo punto la C.M. 28/E del 25 settembre 2014 ha precisato che:

- i) il professionista senza un'autonoma partita iva che esercita l'attività nell'ambito di un'associazione professionale di cui almeno la metà degli associati è costituita da intermediari potrà presentare la comunicazione preventiva alla DRE competente qualora i requisiti del possesso della partita iva e dell'abilitazione alla trasmissione telematica sussistano in capo all'associazione professionale;
- ii) il professionista che esercita l'attività avvalendosi di una società di servizi potrà presentare la comunicazione preventiva alla DRE competente qualora detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale ed il requisito dell'abilitazione alla trasmissione telematica sussiste in capo alla società.

Con riferimento al secondo punto la C.M. 28/E del 25 settembre 2014 ha invece ricordato come “il comma 2 dell’art. 23 del D.M. n. 164/1999 preveda che le dichiarazioni e le scritture contabili si considerano predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista”. Il requisito della maggioranza assoluta deve sussistere per l’intero periodo d’imposta e fino all’apposizione del visto in dichiarazione.

Nel caso in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente potrà rivolgersi ad un professionista o ad un CAF-imprese abilitato e questi ultimi dovranno effettuare i controlli richiesti e predisporre la relativa dichiarazione.

### **POLIZZA ASSICURATIVA E SUO RINNOVO**

La polizza assicurativa prevista dall’art. 22 del D.M. n. 164/1999 dovrà rispettare le seguenti condizioni:

1. dovrà riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione;
2. il massimale della polizza dovrà essere adeguato al numero di contribuenti assistiti nonché al numero di visti, asseverazioni e certificazioni tributarie rilasciate e, comunque, non dovrà essere inferiore ad Euro 1.032.913,80;
3. non dovrà contenere franchigie salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato per poi rivalersi sull’assicurato per l’importo rientrante in franchigia;
4. deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi la scadenza del contratto di assicurazione, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.

Ancora, sempre in caso di studio associato, il singolo professionista che rilascia il visto potrà anche avvalersi della polizza dello studio associato a condizione che la stessa preveda apposita copertura a garanzia dell’attività prestata dai singoli professionisti associati e rispetti le n. 4 condizioni di cui sopra.

Il professionista che si avvalga di una società di servizi potrà utilizzare la polizza assicurativa della società a condizione che nella polizza vengano riportate le generalità dei singoli professionisti che intendono avvalersene.

Alla scadenza la polizza andrà rinnovata garantendone la continuità. Ciò significa che è necessario verificare la data di validità del rinnovo (o di stipula del nuovo contratto) affinché questa coincida con la data di scadenza del precedente contratto.

Alla scadenza, pertanto, il professionista dovrà:

1. trasmettere alla DRE (a mezzo PEC o raccomandata A/R) la nuova polizza o, nel caso rimanga la medesima, la quietanza del versamento;
2. attestare alla DRE la permanenza dei requisiti precedentemente comunicati (sempre nella forma dell’autocertificazione).

L’eventuale inadempimento non comporta, in capo al professionista, alcuna specifica sanzione. Lo stesso, in tal caso, si vedrà semplicemente recapitare una specifica richiesta di integrazione di documenti dalla DRE competente entro un termine stabilito. Qualora il professionista non dovesse provvedere non sarà più legittimato ad apporre il visto dalla data di scadenza della polizza.

Successivamente all'inibizione, precisa sempre la C.M. 28/E del 25 settembre 2014, il "soggetto potrà decidere di produrre una nuova e completa comunicazione, ai sensi dell'art. 21 del D.M. n. 164/1999".

## **CREDITI INCLUSI E CREDITI ESCLUSI DAL VISTO DI CONFORMITA'**

Risultano inclusi, al superamento del limite dei 15.000 Euro, i seguenti crediti:

- IRPEF, IRES e relative imposte addizionali;
- Imposta sostitutive delle imposte sul reddito;
- IRAP;
- Ritenute alla fonte di cui all'art.3 del DPR 602/1973.

Viceversa risultano esclusi tutti quei crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte quali, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa (credito d'imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio, credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di autoveicoli ecc.).

## **I CONTROLLI**

**Obiettivo del controllo:** evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni. Il controllo pertanto è di tipo formale e non comporta valutazioni di merito di alcun tipo.

**Modalità di controllo generale:** riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto, i versamenti.

**Modalità di controllo per soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili:** in aggiunta ai menzionati riscontri occorre verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie; la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

**Modalità di controllo per le dichiarazioni con periodo d'imposta in corso al 31/12/2013:** la circolare n. 28/E del 25 settembre 2014 dell'Agenzia delle Entrate precisa che con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, ferma restando la verifica della liquidazione della dichiarazione, nonché il riscontro della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, il controllo può comunque essere limitato agli elementi da cui scaturisce direttamente il credito che, a titolo esemplificativo, possono riguardare:

- duplicazioni di versamento;
- errato versamento di ritenute;
- crediti d'imposta;
- imposte sostitutive;
- eccedenze dell'anno precedente relativamente alla verifica dell'esposizione del credito nella relativa dichiarazione.

La medesima circolare conferma inoltre quanto già espresso in ordine al rilascio del visto sulle dichiarazioni IVA (circolare n. 57/E del 2009) che limitatamente alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 il controllo della documentazione contabile può riguardare i documenti di importo superiore al 10% dell'ammontare complessivo dei componenti negativi.

Al fine di illustrare e sintetizzare gli adempimenti dei soggetti coinvolti nell'attività di controllo, per ciascuna tipologia di dichiarazione interessata, in calce al presente lavoro si riporta integralmente la check list presente nella circolare n. 28/E del 2014 dell'Agenzia delle Entrate, nella quale viene però precisato che **tali controlli vanno considerati esemplificativi e non esaustivi e, quindi, ove necessario, andranno integrati dal soggetto che appone il visto in base allo specifico caso.**

**Attestazione svolgimento del controllo:** il soggetto che appone il visto deve conservare copia della documentazione controllata.

#### **MODALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO DI APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA'**

Ai sensi dell'art. 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013, il visto di conformità deve essere apposto *"relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito"*. Con circolare n. 10/E del 2014, è stato chiarito che l'attestazione dei controlli di conformità da parte dei soggetti che effettuano il controllo contabile, anch'essa riferibile solo alle dichiarazioni annuali, si attua mediante la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei medesimi soggetti e l'indicazione del codice fiscale.

Sempre con la medesima circolare è stato chiarito che la norma in esame **non prevede espressamente l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini dell'utilizzo dei crediti in compensazione, a differenza di quanto previsto per i crediti IVA.**

Come precisato dalla richiamata circolare n. 10/E del 2014, **il limite dei 15.000 euro**, superato il quale scatta l'obbligo di apporre il visto di conformità, **è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale** dei crediti a seguito del richiamo all'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e, **quindi non alla compensazione verticale, ancorché questa venga effettuata mediante la presentazione della delega di versamento** (in tal senso la risoluzione 218/E del 2003 e la circolare n. 29/E del 2010, quesito 1.1).

Con la medesima circolare n. 10/E è stato, altresì, chiarito che il limite di importo di 15.000 euro si riferisce alle singole tipologie di credito emergenti dalla dichiarazione.

In altri termini, se dalla dichiarazione dei redditi emergono due diversi crediti d'imposta rispettivamente di ammontare inferiore a 15.000 euro, ma complessivamente di importo superiore alla soglia, quest'ultimi potranno essere utilizzati in compensazione senza apporre il visto di conformità.

Viceversa, l'utilizzo in compensazione di un credito per un importo superiore a 15.000 euro comporta l'obbligo di apposizione del visto su tutta la dichiarazione, anche in presenza di altri crediti – utilizzati o meno – di ammontare inferiore alla soglia.

#### **SITUAZIONI PARTICOLARI**

- **gruppi societari:** in caso di cessione di eccedenza di imposte tra società del gruppo, in considerazione della finalità perseguita dalla norma in commento, anche per evitare l'elusione dell'obbligo in esame, si chiarisce che il visto va apposto anche sulla dichiarazione del soggetto cedente dalla quale risulta la cessione del credito di importo superiore ai 15.000 euro. Del resto, il controllo operato in sede di apposizione del visto di conformità sul credito può essere propriamente effettuato solo in relazione alla dichiarazione nella quale il credito stesso si è generato. Rimane fermo l'obbligo per il cessionario che utilizzi in compensazione il credito ricevuto per un ammontare superiore alla soglia fissata dal legislatore di richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla propria dichiarazione, dalla quale emerge il credito.

- **consolidato nazionale:** all'apposizione del visto di conformità è tenuta, la società consolidante per la cessione delle eccedenze IRES generate dal gruppo di importo superiore a 15.000 euro. In tale caso, le società consolidate non sono tenute all'obbligo di apposizione del visto di conformità in relazione alla determinazione unitaria dell'IRES di gruppo.
- **riattribuzione di ritenute:** nel caso in cui il socio/l'associato riattribuisca le ritenute allo studio associato per importi superiori ad Euro 15.000,00 il visto dovrà essere apposto sulla dichiarazione della società o associazione, nel caso in cui la stessa utilizzi detto credito per un importo superiore ad Euro 15.000,00. Naturalmente il socio/associato che utilizza autonomamente in compensazione il credito derivante dalla propria dichiarazione – sempre per importo superiore ad Euro 15.000,00 – è tenuto all'apposizione del visto.

### **SANZIONI**

Nel caso in cui si dovesse utilizzare un credito in compensazione orizzontale di importo superiore ad Euro 15.000,00 per singola imposta senza che la relativa dichiarazione sia debitamente vistata si applica, *nei confronti del contribuente*, la sanzione prevista in caso di omesso versamento e quindi pari al 30% del credito indebitamente utilizzato.

In capo al *professionista*, il rilascio infedele del visto di conformità, verrà sanzionato sulla base di quanto previsto dall'art. 39, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 241/1997 e quindi con sanzione pecuniaria da Euro 258 ad Euro 2.582. In ipotesi di violazioni ripetute e particolarmente gravi si potrà incorrere nelle sanzioni accessorie con sospensione della facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo da uno a tre anni. Ulteriori violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione possono, inoltre, portare all'inibizione al rilascio del visto di conformità.

In tal senso si tenga conto come l'ultimo periodo del citato art. 39 del D.Lgs. 241/1997 considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della sanzione di cui alla citata lett. a) del primo comma.

Le sanzioni in oggetto sono definibili in via agevolata fruendo della loro riduzione ad un terzo così come previsto dall'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 qualora il pagamento avvenga entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

Tale definizione, però, non impedisce l'applicabilità delle sanzioni accessorie (art. 39, comma 4-bis, D.Lgs. 241/1997).

## CHECK LIST VISTO DI CONFORMITA' CREDITI FISCALI

### **DICHIARAZIONE UNICO PF, SP**

1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori
2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori
3. Riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili
4. Corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello UNICO ed alla relativa documentazione (se in contabilità ordinaria)
5. Corrispondenza dei valori indicati nel quadro RG del modello UNICO alla relativa documentazione (se in contabilità semplificata)
6. Corrispondenza dei valori indicati nel quadro RE del modello UNICO alla relativa documentazione
7. Controllo documentale degli oneri deducibili
8. Controllo documentale degli oneri detraibili
9. Controllo documentale dei crediti d'imposta
10. Riscontro dell'eccedenza d'imposta emergente dall'UNICO dell'anno precedente
11. Controllo delle compensazioni effettuate nell'anno
12. Controllo delle ritenute d'acconto
13. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo
14. Controllo delle perdite pregresse

### **DICHIARAZIONE UNICO SC**

1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori
2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori
3. Riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili
4. Corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello UNICO ed alla relativa documentazione (se in contabilità ordinaria)
5. Controllo documentale delle detrazioni
6. Controllo documentale dei crediti d'imposta
7. Riscontro dell'eccedenza d'imposta emergente dall'UNICO dell'anno precedente
8. Controllo delle compensazioni effettuate nell'anno
9. Controllo delle ritenute d'acconto
10. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo
11. Controllo delle perdite pregresse

### **DICHIARAZIONE IRAP**

1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori
2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori
3. Corrispondenza dei dati utili a determinare il valore della produzione con le scritture contabili e la documentazione
4. Riscontro delle deduzioni Irap con la relativa documentazione
5. Riscontro dell'eccedenza d'imposta emergente dalla dichiarazione Irap dell'anno precedente
6. Controllo delle compensazioni effettuate nell'anno
7. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo

### **DICHIARAZIONE 770**

1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori
2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori



3. Riscontro dei dati del CUD e delle certificazioni
4. Controllo dei totali delle ritenute
5. Controllo delle compensazioni effettuate nell'anno
6. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo
7. Riscontro dell'eccedenza d'imposta emergente dal mod. 770 dell'anno precedente

All'Agenzia delle entrate  
Direzione Regionale \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**OGGETTO: Comunicazione di cui all'art. 21 D.M. 31/05/1999 n. 164 per l'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Partita IVA \_\_\_\_\_ iscritto all'Ordine dei \_\_\_\_\_  
di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni

Recapito telefonico \_\_\_\_\_, numero di fax \_\_\_\_\_  
Indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_

### COMUNICA

che intende esercitare, ai sensi dell'art. 21 del D.M. 31/05/1999 n. 164, la facoltà di rilasciare il visto di conformità, previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997

### ALLEGA

1. copia della polizza assicurativa di cui all'art. 22 del decreto n. 164 del 1999;
2. dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dall'ordine professionale di appartenenza;
3. dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, del decreto n. 164 del 1999

### SI IMPEGNA

a comunicare eventuali future variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui sopra, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, nonché a produrre il rinnovo della polizza assicurativa (in caso di tacito rinnovo) ovvero gli attestati delle quietanze (qualora il pagamento sia suddiviso in rate).

Luogo e data \_\_\_\_\_

(Firma del professionista)

Fac-simile modulo per la comunicazione di cui all'art. 21 del D.M. 31/05/1999 n. 164 per l'ipotesi in cui il professionista si avvalga di una società di servizi

All'Agenzia delle entrate  
Direzione Regionale \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**OGGETTO: Comunicazione di cui all'art. 21 D.M. 31/05/1999 n. 164 per l'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Partita IVA \_\_\_\_\_ iscritto all'Ordine dei \_\_\_\_\_  
di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni

Recapito telefonico \_\_\_\_\_, numero di fax \_\_\_\_\_  
Indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_

### COMUNICA

- che intende esercitare, ai sensi dell'art. 21 del D.M. 31.5.1999 n. 164, la facoltà di rilasciare il visto di conformità, previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997;
- che si avvale della società di servizi di seguito specificata il cui capitale sociale è posseduto, in maggioranza assoluta, da professionisti che hanno comunicato che intendono apporre visto di conformità come si evince dai dati che seguono:

Denominazione o Ragione Sociale	
Sede legale	
Codice fiscale	
Partita IVA	
<u>Dati anagrafici soci e qualifiche</u>	<p>- Socio A) nato a ..... il ..... e residente in ..... via ..... C.F. .... iscritto all'Albo ..... di ..... al numero ..... con una quota pari al .....% del capitale sociale;</p> <p>- Socio B) nato a ..... il ..... e residente in ..... via ..... C.F. .... iscritto all'Albo di ..... al numero ..... con una quota pari al .....% del capitale sociale;</p>

Dati anagrafici organo amministrativo	..... nato a ..... il ..... e residente in ..... via ..... C.F. .... iscritto all'Albo ..... al numero .....
Dati anagrafici collegio sindacale	- Sindaco A) nato a ..... il ..... e residente in ..... via ..... C.F. ..... iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al numero ..... - Sindaco B) nato a ..... il ..... e residente in ..... via ..... C.F. ..... iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al numero ..... - Sindaco C) nato a ..... il ..... e residente in ..... via ..... C.F. ..... iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al numero .....
Attività affidate	

### ALLEGA

1. copia della polizza assicurativa di cui all'art. 22 decreto n. 164 del 1999;
2. dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dall'ordine professionale di appartenenza;
3. dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, decreto n. 164 del 1999

### SI IMPEGNA

a comunicare eventuali future variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui sopra, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, nonché a produrre il rinnovo della polizza assicurativa (in caso di tacito rinnovo) ovvero gli attestati delle quietanze (qualora il pagamento sia suddiviso in rate).

Luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Firma del professionista)

Fac-simile modulo per la comunicazione di cui all'art. 21 del D.M. 31/05/1999 n. 164 – da utilizzare da parte di professionisti operanti in studi associati

All'Agenzia delle entrate  
Direzione Regionale \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**OGGETTO: Comunicazione di cui all'art. 21 D.M. 31/05/1999 n. 164 per l'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Partita IVA \_\_\_\_\_ iscritto all'Ordine dei \_\_\_\_\_  
di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni  
Associato nello Studio  
Professionale \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_, Partita IVA

\_\_\_\_\_,  
con sede in \_\_\_\_\_, unitamente ai seguenti professionisti:

1) \_\_\_\_\_  
(professionista di cui all'art. 3 comma 3 lett. a) e b) del DPR 322/1998 e dell'art. 35 del decreto legislativo n.241/1997 o altro professionista);

2) \_\_\_\_\_  
(professionista di cui all'art. 3 comma 3 lett. a) e b) del DPR 322/1998 e dell'art. 35 del decreto legislativo n.241/1997 o altro professionista);

3) \_\_\_\_\_  
(professionista di cui all'art. 3 comma 3 lett. a) e b) del DPR 322/1998 e dell'art. 35 del decreto legislativo n.241/1997 o altro professionista);

Recapito telefonico \_\_\_\_\_, numero di fax \_\_\_\_\_  
Indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_

### COMUNICA

che intende esercitare, ai sensi dell'art. 21 del D.M. 31/05/1999 n. 164, la facoltà di rilasciare il visto di conformità, previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997

### ALLEGA

1. copia della polizza assicurativa di cui all'art. 22 del decreto n. 164 del 1999
2. dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dall'ordine professionale di appartenenza;
3. dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, del decreto n. 164 del 1999

### **SI IMPEGNA**

a comunicare eventuali future variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui sopra, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, nonché a produrre il rinnovo della polizza assicurativa (in caso di tacito rinnovo) ovvero gli attestati delle quietanze (qualora il pagamento sia suddiviso in rate).

Luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Firma del professionista)

*Fac-simile autocertificazione*

SU CARTA INTESTATA DEL PROFESSIONISTA

Ai sensi dell'art.46 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000

Il/La sottoscritt... ..... nat... il ..... a  
....., codice fiscale ..... residente in  
..... via ....., n. ...

consapevole delle implicazioni penali previste dall'art.76 del DPR. n.445/00 e delle conseguenze di cui all'art.21 della legge 7 n.241/90 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell'art.3 del DPR n.300/92 e degli artt.46 e 47 del citato DPR n.445/00

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

- di non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale per reati finanziari;
- di non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
- di non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;
- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.15, co.1, della legge 19 marzo 1990, n.55, come sostituito dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n.16;
- non aver fatto parte di società per le quali e' stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei cinque anni precedenti.
- che non sussistono provvedimenti di sospensione e/o cancellazione dall'Ordine dei .....,
- di effettuare la trasmissione telematica, mediante una delle seguenti modalità:
  - in proprio mediante l'apposita abilitazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate;
  - tramite una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale (come specificato nell'apposita comunicazione ai sensi dell' art.21 del DM 164/1999);
  - tramite l'associazione cui lo stesso appartiene (i cui dati sono specificati nell'apposita comunicazione ai sensi dell' art.21 del DM 164/1999) ai sensi di quanto previsto al punto 3.1.1 della Circolare 21/E del 4 maggio 2009.

In allegato

- copia documento di identità n. .... rilasciata da .....  
valida fino a .....

....., li .....

In fede

Il Professionista